

IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NELLE COOPERATIVE

L'art. 58 comma 1 della legge 448/98 ha rimosso il divieto per le società cooperative di emettere prestiti obbligazionari, demandando le norme operative a successiva deliberazione del comitato Interministeriale per il Credito ed il risparmio, deliberazione che è stata assunta in data 3 maggio 1999.

In pratica tale deliberazione fissa limiti e criteri attraverso i quali le cooperative possono accedere alla raccolta di risparmio tra il pubblico con emissione di obbligazioni.

La delibera fissa il rapporto di uno ad uno tra capitale versato + riserve risultanti dall'ultimo bilancio e raccolta di risparmio con emissione di obbligazioni.

Tuttavia la riforma del diritto societario dispone per le Spa un maggior limite per l'emissione di obbligazioni : il doppio del capitale sociale e delle riserve. Poiché alle cooperative che emettono obbligazioni si applicano le regole delle Spa, si ritiene che anche per esse possa valere tale maggior limite , pur necessitandosi di precisazione in merito da parte del C.I.C.R.

Il prestito obbligazionario non si cumula comunque con i prestiti sociali.

Le cooperative che attivano la raccolta di risparmio mediante emissione di obbligazioni (si precisa che tale strumento permane precluso alle cooperative svolgenti attività finanziaria) sono soggette alle norme in materia di trasparenza fissate dal Ministero del tesoro con decreto del 7.10.1994, tra cui la pubblicità dei contratti, le modifiche delle condizioni contrattuali, le comunicazioni periodiche alla clientela, la decorrenza delle valute.

La legge 448/98 prescrive che le cooperative che intendono emettere obbligazioni debbano assoggettarsi alla certificazione annuale dei bilanci, secondo le modalità previste dalla legge 59/92.

Dal punto di vista CIVILISTICO la riforma del diritto societario prevede un doppio regime autorizzatorio :

- se si tratta di decidere l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile in azioni, la competenza è propria dell'organo amministrativo, salvo che l'atto costitutivo non l'attribuisca alla assemblea.
- L'emissione invece di obbligazioni non convertibili spetta all'assemblea straordinaria dei soci.

In entrambi i casi la deliberazione deve risultare da verbale notarile depositato ed iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2436.

La nuova normativa societaria consente di vincolare il pagamento all'andamento economico della società.

Infatti il nuovo articolo 2411 prevede che possano essere emesse due tipologie speciali di obbligazioni :

- le subordinate, in cui il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale e agli interessi può essere in tutto o in parte subordinato alla soddisfazione dei diritti degli altri creditori sociali.
- Le partecipanti, in cui in tempi e l'entità del pagamento degli interessi (ma non del rimborso del capitale) possono variare in funzione di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società : in tal caso le obbligazioni vengono a partecipare al rischio d'impresa.

Dal punto di vista FISCALE , si segnala che per l'emissione di obbligazioni non è prevista alcuna forma di tassazione, se non per la registrazione in caso d'uso, per la quale la tassazione si applica in misura fissa (Circolare Min. Finanze n. 6/310539 del 31 gennaio 1990).

L'art. 26 comma 1 del DPR 600/73 dispone l'assoggettamento degli interessi e degli altri proventi da obbligazioni alla ritenuta del 27%.

Nei confronti delle persone fisiche sono però ammesse delle deroghe e la ritenuta varia a seconda dei seguenti elementi soggettivi ed oggettivi:

- durata dell'obbligazione (se sia superiore o non superiore a 18 mesi)
- tipologia dei soggetti emittenti (se siano grandi emittenti o altri soggetti)
- rendimento dell'obbligazione (ammontare degli interessi)
- condizioni di emissione e negoziabilità dei titoli.

Se le obbligazioni hanno durata inferiore ai 18 mesi, la ritenuta è del 27% indipendentemente dagli altri fattori.

Se la durata è invece superiore ai 18 mesi, occorre tener presente quanto segue:

- se le obbligazioni sono emesse dai “ grandi emittenti” (banche, SPA quotate, enti pubblici trasformati in SPA in base a disposizioni di legge) la ritenuta è del 12,5 % indipendentemente da tutti gli altri fattori (D. Lgs 239/96)
- se sono emesse da altri soggetti (società il cui capitale non è negoziato nei mercati regolamentati italiani, tra cui le cooperative) la ritenuta può essere applicata nella misura del 12,5% solo se al momento dell’emissione il rendimento effettivo delle obbligazioni non supera le seguenti percentuali:
 - TUS + 2/3 se le obbligazioni vengono collocate mediante offerta al pubblico o negoziate nei mercati regolamentati italiani
 - TUS + 1/3 per le obbligazioni diverse da quanto sopra

In caso di non rispetto delle condizioni sopra indicate oltre alla applicazione della ritenuta del 27%, vi è anche l’indeducibilità dal reddito degli oneri finanziari eccedenti i limiti di rendimento.

Le disposizioni fiscali sopra indicate potranno essere oggetto di modifica con l’entrata in vigore della riforma tributaria, dal 2004 in avanti.